

MISURE IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ECONOMICA E SOCIALE IN CONSEGUENZA DELLA PANDEMIA DA COVID-19.

L'Amministrazione Comunale, con delibera di giunta n. 22 del 29 aprile 2020, ha stabilito la proroga dei termini di pagamento dei tributi locali:

| TRIBUTO | SCADENZE INTERESSATE ALLA PROROGA | NUOVO TERMINE DI PAGAMENTO |
|---|--|-----------------------------------|
| TARI | Prima rata: 31/03/2020 | 31/08/2020 |
| | Seconda rata: 31/05/2020 | |
| COSAP | Prima rata: 31/01/2020 | 31/08/2020 |
| | Seconda rata: 30/04/2020 | |
| | Terza rata: 31/07/2020 | |
| IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 31/01/2020 | 31/08/2020 |

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare alle scadenze stabilite anche se le stesse sono oggetto di differimento o sospensione.

Gli avvisi di pagamento TARI 2020 saranno recapitati a cura di Net Spa in tempo utile per il rispetto del termine di pagamento attualmente previsto.

Nessuna determinazione viene assunta sui versamenti relativi all'IMU dovuta a giugno 2020 trattandosi di tributo condiviso con lo stato e sul quale si deve attendere apposito provvedimento governativo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di rimodulare queste misure a seguito dell'evoluzione della situazione legata all'emergenza sanitaria in atto e alle decisioni del governo nazionale e regionale in merito.

Si ricordano le disposizioni in materia tributaria e fiscale contenute nel D.L. 18/2020 "Cura Italia":

- l'art. 67 "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori", che sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte di tutti gli enti impositori, quindi anche dei Comuni;

- l'art. 68 "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della Riscossione", che, oltre a sospendere i termini per i versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, relativi a entrate tributarie e non, derivanti da cartelle di pagamento, nonché da atti di accertamento esecutivo, prevedendone la successiva effettuazione in unica soluzione entro il mese di giugno, estende la medesima sospensione alle ingiunzioni di pagamento ed agli atti di accertamento esecutivo, di cui al comma 792, della Legge di bilancio 2020, emessi dagli enti territoriali.

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.L. 18/2020 sono sospesi dal 9 marzo al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'art. 17-bis, comma 2 del D.Lgs. 546/1992, relativo al reclamo e alla mediazione.